



# Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025

## D.L. 27/2025 / A.C. 2362

Dossier n° 119 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge  
22 aprile 2025

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2362
D.L.	27/2025
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
emanazione:	19 marzo 2025
approvazione del Senato:	16 aprile 2025
assegnazione:	16 aprile 2025
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Contenuto

L'**articolo 1, comma 1**, prevede che le consultazioni elettorali e referendarie da indire per l'anno 2025 (ad esclusione dunque di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge) si svolgano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

L'**articolo 1, comma 2** disciplina il caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2025, di consultazioni referendarie ed elettorali amministrative, specificando quale normativa si applichi per gli adempimenti, la composizione, il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, quale sia l'ordine di scrutinio, quale la ripartizione delle spese.

L'**articolo 1, comma 2** (in parte del suo dispositivo) e **comma 3** (al quale si connette il **comma 4** per la copertura finanziaria) hanno per oggetto i compensi degli uffici elettorali di sezione.

Il comma 2 ha riguardo al caso di contemporaneo svolgimento nel 2025 di consultazioni referendarie abrogative e di un turno di votazione di elezione amministrativa (anche quando disciplinata da norme regionali).

Il comma 3 concerne le maggiorazioni dei compensi per le consultazioni elettorali del 2025 svolgentisi su due giorni, nel caso di non abbinamento coi *referendum*.

L'**articolo 1-bis** stabilisce, in deroga all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, limitatamente all'anno 2025, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Si prevede infine che, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

L'**articolo 1-ter**, eleva la soglia di età, oltre la quale sia preclusa l'attribuzione delle funzioni di componente dell'Ufficio elettorale di sezione.

L'**articolo 2** introduce una disciplina dell'esercizio del voto da parte degli elettori 'fuori sede', con riferimento alle consultazioni referendarie da svolgersi nel 2025.

L'**articolo 2-bis** sopprime la distinzione delle liste elettorali per genere.

L'**articolo 3, comma 1**, prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno destinato al potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal Sistema Informativo Elettorale (SIEL). Il **comma 2** reca la copertura degli oneri.

L'**articolo 3, comma 3**, prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2025, l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'interno di una unità dirigenziale di seconda fascia, autorizzando la relativa spesa di 44.942 euro per l'anno 2025 e di 179.768 euro annui a decorrere dal 2026. Il **comma 4** dispone circa la copertura di tali oneri.

L'**articolo 4, comma 1**, consente all'elettore impossibilitato ad apporre la firma autografa per grave impedimento fisico o che si trovi nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la sottoscrizione delle liste di candidati alle elezioni mediante modalità digitale. Il **comma 2** prevede che il documento informatico sottoscritto digitalmente sia consegnato agli uffici preposti su supporto digitale, corredato dalla certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.

L'**articolo 5** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

## Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da 5 articoli per un totale di 20 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 8 articoli, per un totale di 25 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, allo scopo generale di disciplinare lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025, scopo che il preambolo articola in 5 più specifiche finalità: 1) favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie previste nell'anno 2025; 2) consentire il tempestivo avvio del procedimento elettorale preparatorio e di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali e referendari in caso di svolgimento contestuale, per quanto concerne in particolare le operazioni di voto e di scrutinio; 3) consentire e agevolare la partecipazione alle consultazioni referendarie dell'anno 2025 a tutti coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, sono temporaneamente domiciliati in un comune italiano di una provincia diversa da quella in cui insiste il comune di residenza; 4) adeguare i compensi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione al predetto prolungamento delle operazioni di votazione, di potenziare le prestazioni dei servizi informativi elettorali e di relativa trasformazione digitale; 5) recepire la recente pronuncia della Corte costituzionale (n. 3 del 2025) riguardante la sottoscrizione delle liste di candidati da parte di elettori impossibilitati ad apporre firma autografa.

Con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che nessuno dei 25 commi richiede l'adozione di provvedimenti attuativi.

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 3, al comma 3, prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2025, l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'interno di una unità dirigenziale di seconda fascia, autorizzando la relativa spesa di 44.942 euro per l'anno 2025 e di 179.768 euro annui a decorrere dal 2026; la disposizione appare quindi derogare, in maniera implicita, a quanto previsto, in via generale, dall'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988 in materia di organizzazione e disciplina degli uffici dei Ministeri, ivi compresa l'indicazione e la revisione periodica della consistenza delle piante organiche; la disposizione richiamata prevede infatti che in questo ambito si proceda con regolamenti adottati con la medesima procedura dei regolamenti di delegificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo (vale a dire adozione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta). *Si valuti un approfondimento al riguardo.*